

Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
DECRETO

Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi; considerato il ricorso per la procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex artt. 66 e 67 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ. modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), depositato il 26.03.2025, ed integrato su richiesta del Giudice ex art. 70, comma 1, CCII, dai coniugi [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) ed [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), n.q. di parte debitrice, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", e con il ministero dell'avv. Nastasi Aurelio Roberto Settimo;

ritenuto che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, depositati dalla parte ricorrente, non superano il vaglio di ammissibilità richiesto ai fini dell'adozione del decreto ex art. 70, comma 1, CCII, per le ragioni che seguono;

ritenuto in particolare che il ricorrente [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) non è un "consumatore", definito ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII, come la *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore"*, come richiesto a pena di inammissibilità per l'accesso alla presente procedura ex art. 67 CCII, in quanto ha dedotto debiti assunti n.q. di titolare dell'impresa individuale "[REDACTED]" (p.i. [REDACTED]), nei confronti dell'Agenza delle Entrate e di [REDACTED] a mezzo della mandataria [REDACTED], dunque per scopi inerenti alla sua attività imprenditoriale, e come tali non deducibili in un piano del consumatore;

non rileva, ai fini della qualificazione del ricorrente come "consumatore" ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII, la sopravvenuta cancellazione dell'impresa individuale del ricorrente dal registro delle imprese in data 11.11.2020 (v. visura camerale, all. 42), in quanto ciò che rileva ex art. 2 cit. è lo scopo per cui il debito era stato assunto, che nel caso di specie è imprenditoriale (cfr. Cass. civ. n. 22699/2023, testualmente: *"È stato richiesto se la qualificazione giuridica di consumatore possa*

comprendere anche il soggetto che sia stato imprenditore e che formuli una proposta relativa a debiti misti, in larga parte provenienti dalla cessata attività imprenditoriale.”; “Chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se - nel momento in cui sono state assunte - egli avesse agito come consumatore.”);

non rileva, ai fini della qualificazione del ricorrente come “consumatore” ex art. 2, comma 1, lett. e, CCII, neppure l'accollo di tali debiti da parte della figlia del ricorrente (v. all. 49A), in quanto risulta in atti che si tratta di un mero accollo cd. interno, rispetto a cui cioè tali creditori non hanno né prestato adesione ex art. 1273, comma 1, c.c., né dichiarato espressamente di liberare il debitore ex art. 1273, comma 2, c.c. (v. all. 23A, 23B, 47), sicché il debitore odierno ricorrente continua a rispondere di tali debiti, assunti n.q. di titolare di impresa individuale, in solido con il terzo accollante ex art. 1273, comma 3, c.c.;

P.Q.M.

visto l'art. 70, comma 1, CCII;

dichiara l'inammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, depositati il 26.3.2025 dai coniugi [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e [REDACTED] (c.f. [REDACTED]).

Si comunichi, a cura della cancelleria, alla parte ricorrente.

Gela, 26/03/2025

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi